

STATUTO DELLA “BANDA MUSICALE E GRUPPO MAJORETTES CITTA’ DI MONTEBELLUNA” A.P.S.

TITOLO I – COSTITUZIONE E FINALITA’

ART. 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE

E’ costituita, nel rispetto del D.Lgs. 117/2017, del codice civile e della normativa in materia vigente, un’associazione apolitica, e senza scopo di lucro, avente la denominazione “BANDA MUSICALE E GRUPPO MAJORETTES CITTA’ DI MONTEBELLUNA” .

Del complesso Bandistico Montebellunese fa parte integrante anche il Gruppo delle Majorettes.

Per effetto del presente statuto l’associazione diviene Ente del Terzo Settore ed assume la forma giuridica di Associazione di Promozione Sociale – in breve A.P.S.

L’associazione ha sede legale nel Comune di Montebelluna, presso Villa Pisani – Frazione Biadene messa a disposizione dall’Amministrazione comunale. L’eventuale trasferimento della sede legale all’interno del medesimo Comune può essere deliberato dal Consiglio Direttivo e non comporta modifica statutaria, ma solo l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L’associazione potrà aderire ad associazioni provinciali, regionali, nazionali ed estere che perseguono il medesimo scopo pur mantenendo la propria costituzione ed autonomia cittadina.

ART. 2 - FINALITA’

L’associazione, quale ente del terzo settore, in conformità con la legge 106/2016 e D. Lgs n. 117/17 e successive modificazioni ed integrazioni svolge la propria attività a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità dei propri associati. Opera con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune.

A tal fine svolge in favore dei propri associati, dei loro familiari e di terzi, anche valorizzando la funzione del tempo libero quale momento di crescita individuale e occasione aggregativa e sociale, le attività d’interesse generale di cui all'articolo 4 del presente statuto e persegue i seguenti scopi generali:

- favorire lo sviluppo ed il miglioramento della cultura musicale, sociale dei giovani e delle persone della comunità in cui opera;
- creare nuove prospettive musicali ed artistiche per i soci e per la comunità;
- promuovere e favorire l’educazione musicale dei soci e dei non soci, specialmente dei minori mediante l’organizzazione e l’istituzione di corsi musicali e di scuola majorettes e/o simili;



- collaborare allo sviluppo, alla diffusione ed alla propaganda di attività musicali con particolare attenzione a quelle bandistiche;
- sviluppare l'attività concertistica unitamente al gruppo majorettes, sia come elemento fondamentale del percorso didattico e formativo, sia come servizio al pubblico effettuando dimostrazioni e spettacoli in scuole, piazze e in ogni luogo idoneo, anche in collaborazione o con la sovvenzione o il patrocinio di enti pubblici e privati;
- collaborare con le istituzioni scolastiche per l'apprendimento della musica e la diffusione della pratica musicale in particolare quella bandistica fra i giovani quale elemento specifico dello sviluppo integrale della personalità;
- promuovere la diffusione della cultura musicale bandistica nell'ambito di festività civili e religiose;
- organizzare e realizzare anche in collaborazione con terzi, manifestazioni musicali di qualsiasi tipo e genere, rassegne musicali, attività culturali;
- promuovere ed organizzare attività bandistica con qualsiasi mezzo, incentivando anche scambi culturali con altre associazioni ed enti aventi medesima finalità;
- tutelare gli interessi morali, artistici, culturali e sociali di tutti i soci;
- promuovere iniziative pubbliche e private nei campi della cultura bandistica e del mondo delle majorettes in genere anche attraverso gli strumenti di webcommunication e altri media messi a disposizione dall'innovazione tecnologica;
- curare la formazione culturale e l'amore per il mondo bandistico e del mondo majorettes in modo particolare nel mondo dei giovani;
- stipulare convenzioni e collaborare con Enti pubblici e privati, associazioni, consorzi, cooperative, sia in Italia che all'estero, che perseguono scopi affini o che intendono sostenere o incoraggiare le iniziative dell'Associazione e aderire ad organismi similari nazionali ed internazionali;

L'Associazione non è una formazione o un'associazione politica, né un'associazione sindacale o professionale, di rappresentanza di categorie economiche o di datori di lavoro, e non è sottoposta a direzione, coordinamento e controllo dei suddetti enti.

L'associazione, in quanto non riconosciuta, è regolata inoltre dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile.

ART. 3 – DURATA

La durata dell'Associazione è illimitata. Si precisa che, da documenti pubblici, si evince che la Banda Musicale Città di Montebelluna è stata fondata nel luglio del 1821 e, con alterne vicende, è giunta fino ad oggi. Essa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci, come previsto dall'art. 27 del presente statuto.

TITOLO II - ATTIVITÀ ESERCITATE

ART. 4 – ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione esercita e organizza in via principale attività di interesse generale secondo quanto previsto dall'art. 5 del D. Lgs. 117/2017 e successive modificazioni. In particolare, esercita e organizza le seguenti attività:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 Marzo 2003 n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educative;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale e religioso;

ART. 5 – ALTRE ATTIVITA'

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione esercita e organizza inoltre attività secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 e successive modificazioni, secondo criteri e limiti definiti dalla normativa vigente sempre e comunque funzionali al raggiungimento degli scopi associativi consentita agli enti senza fini di lucro dalle disposizioni legislative vigenti.

ART. 6 – GESTIONE DELLE ATTIVITA' ORGANIZZATE

Per il perseguimento dei fini istituzionali, l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati, ai quali possono essere unicamente rimborsate le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti ed autorizzati. L'Associazione può inoltre avvalersi delle prestazioni di eventuali volontari, fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi degli art. 17, 18 e 19 del D. Lgs. 117/2017 e successive modificazioni. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo.

Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'Associazione, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017 e successive modificazioni. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs.117/17 e successive modificazioni.

TITOLO III - FUNZIONAMENTO

ART. 7 – REGOLAMENTO ASSOCIATIVO

L'Assemblea dei Soci, ad integrazione delle norme previste dal presente statuto, approva, su proposta del Consiglio Direttivo l'eventuale regolamento associativo ed eventuali altri regolamenti specifici che dettagliano le modalità operative e gestionali dell'Associazione.

ART. 8 – ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO DI ESERCIZIO

L'Esercizio Sociale si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni Esercizio Sociale è predisposto, in conformità alla normativa vigente, il bilancio di esercizio. Esso deve essere approvato entro il giorno 30 del quarto mese successivo alla chiusura dell'Esercizio Sociale.

ART. 9 –BILANCIO SOCIALE

Nei casi previsti dall'articolo 14 del D. Lgs. 117/2017 e successive modificazioni, deve essere redatto il bilancio sociale, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa stessa.

ART.10 - PATRIMONIO

L'Associazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. 117/2017. L'Associazione, per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle attività sociali, utilizza le risorse economiche derivanti da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi di organismi internazionali, dell'Unione Europea, dello Stato, della Regione, degli enti locali, di enti o istituzioni pubbliche;
- d) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- e) erogazioni liberali degli associati e di terzi;
- f) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Il patrimonio, comprensivo degli eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi riserve o capitale, comunque denominati, a fondatori, associati, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, lavoratori o collaboratori, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto con le modalità di cui all'articolo 28 del presente statuto.

ART.11 – LIBRI SOCIALI

L'Associazione si dota dei libri sociali obbligatori previsti dalla normativa vigente. Tutti gli associati in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto di esaminare i libri sociali. Allo scopo, possono accedere al luogo dove sono conservati, nei giorni e negli orari convenuti con il Consiglio Direttivo.

TITOLO IV - I SOCI

ART.12 – ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione è a carattere aperto e non impone limitazioni all'ammissione degli associati in relazione alle loro condizioni economiche; ripudia ogni forma di discriminazione di qualsiasi genere e natura favorendo la più ampia aggregazione e lo scambio multiculturale.

La partecipazione sociale non è collegata, in qualsiasi forma, alla titolarità di azioni o di quote di natura patrimoniale. È vietato altresì il trasferimento a qualsiasi titolo della quota associativa.

Possono aderire all'Associazione le persone che si riconoscono nel presente statuto e che, impegnandosi a rispettarlo in toto e a riconoscere l'autorità degli organi sociali eletti e nominati, ne fanno richiesta al Consiglio Direttivo, che delibera in merito nella prima seduta utile. La delibera di ammissione è comunicata all'interessato ed è annotata nel libro dei soci con decorrenza dalla data di delibera del Consiglio Direttivo.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare all'interessato il motivo del rigetto dell'ammissione. L'interessato può, entro sessanta giorni dell'avvenuta comunicazione della deliberazione del rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei Soci che dovrà essere convocata per deliberare.

Gli associati cessano di appartenere all'Associazione per:

- dimissioni volontarie presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
- morte;
- esclusione deliberata dall'Assemblea dei Soci per gravi motivi o per indegnità;

· mancato versamento della quota associativa di un socio già dichiarato moroso;

Gli eventuali esclusi hanno diritto di ricorrere all'Assemblea dei Soci, entro sessanta giorni dalla notifica della delibera. In caso di recesso, decadenza, revoca, esclusione o decesso, i soci o i loro eredi non hanno diritto di chiedere la divisione dell'eventuale fondo comune né pretendere la restituzione della quota o del contributo versato.

Le modalità e le condizioni di adesione all'associazione e ogni altro aspetto della partecipazione alla vita associativa, per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, sono eventualmente disciplinate da regolamenti specifici.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal presente statuto. Non sono ammesse partecipazioni temporanee, né limitazioni in funzione della partecipazione alla vita associativa.

ART. 13 – DIRITTI DEI SOCI

Tutti i soci hanno diritto:

- a) a concorrere all'elaborazione del programma dell'Associazione, nonché a partecipare alle attività e alle manifestazioni da essa promosse e alla vita associativa in genere, previo l'adempimento degli obblighi e delle obbligazioni che esse comportano;
- b) a partecipare alle assemblee;
- c) ad usufruire delle assicurazioni ed eventuali agevolazioni che l'associazione garantirà a tutti i soci;
- c) a prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;

Tutti gli associati maggiorenni, iscritti da almeno 15 (quindici) giorni al libro dei soci ed in regola con il versamento delle quote associative, hanno diritto:

- a) all'elettorato attivo e passivo, eleggendo gli organi sociali e facendosi eleggere negli stessi;
- b) ad approvare e modificare lo statuto ed eventuali regolamenti interni;
- c) ad approvare i bilanci.
- d) ad esaminare i libri sociali secondo quanto previsto all'articolo 11 del presente statuto;

È garantita la libera eleggibilità degli organi amministrativi, secondo il principio del voto singolo.

È vigente il principio di intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

ART.14 – DOVERI DEI SOCI

I Soci hanno il dovere di:

- a) partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'Associazione e alla realizzazione delle attività sociali;
- b) rispettare il presente statuto e gli eventuali regolamenti interni;
- c) rispettare gli organi sociali eletti e nominati;
- d) rispettare le delibere degli organi sociali;
- e) mantenere un comportamento che non cagioni danno all'immagine associativa;
- f) non arrecare danni morali o materiali all'Associazione;
- g) versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini, annualmente stabiliti dal Consiglio direttivo.

TITOLO V - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 15 – ORGANI SOCIALI

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo.

Ricorrendo le circostanze di cui all'articolo 23 del presente Statuto, è organo sociale anche l'Organo di Controllo.

ART. 16 – L'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'assemblea dei soci è l'organo primario dell'associazione e le sue deliberazioni sono sovrane.

E' indetta dal Consiglio Direttivo ed è convocata dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente o, in subordine, dal Consigliere più anziano di appartenenza al Gruppo.

E' costituita da soci aventi diritto al voto ed in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. I soci hanno tutti i medesimi poteri di intervento e di voto. Per i soci minorenni, voterà, su delega, uno dei genitori.

Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione; in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente o, in ultima istanza, dal Consigliere più anziano di appartenenza al gruppo.

Il Presidente è assistito da un Segretario scelto fra i componenti il Consiglio Direttivo su proposta del Presidente.

Spetta al Presidente di constatare il diritto dei presenti a partecipare all'assemblea e la validità della costituzione della stessa.

L'assemblea viene convocata almeno una volta all'anno entro il 30 aprile per approvare il bilancio consuntivo e preventivo e prendere tutte le decisioni per l'anno seguente.

L'assemblea, ordinaria, è valida se costituita in prima convocazione, con la presenza di metà più uno dei soci aventi diritto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

L'assemblea straordinaria può essere convocata: dal Presidente, dal Consiglio Direttivo e da almeno un quinto dei soci.

L'assemblea viene convocata mediante affissione di apposito avviso in bacheca presso la sede associativa con almeno 12 giorni di anticipo rispetto alla data di convocazione. Il Consiglio Direttivo può, comunque, anche decidere ogni altra forma di pubblicità ritenuta più idonea.

Le deliberazioni assembleari devono avere la massima pubblicità tra i soci.

ART. 17 - COMPITI DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

- Elege, ogni 4 anni, gli 11 Componenti del Consiglio Direttivo. Per l'elezione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza relativa dei soci aventi diritto.
- Vota annualmente il bilancio economico finanziario;
- Determina gli indirizzi dell'associazione e delibera sulle proposte di adozione e modifica dei regolamenti;
- Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promozione dell'azione di responsabilità nei loro confronti;
- Delibera sulla proposta di modifica dello Statuto, sullo scioglimento dell'associazione, sulla trasformazione, fusione o scissione dell'associazione
- Delibera sull'esclusione degli associati;
- Può proporre l'assegnazione della carica onorifica di Presidente onorario, il quale può collaborare, senza diritto di voto, con tutti gli Organi dell'associazione;
- Delibera sugli altri argomenti all'ordine del giorno.

ART. 18 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno metà più uno degli associati.

ART. 19 - CONSIGLIO DIRETTIVO

- Il consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei Soci e dura in carica 4 anni.
- i componenti del Consiglio Direttivo vengono eletti fra i soci dell'associazione e sono rieleggibili;
- il Consiglio Direttivo è l'organo responsabile, unitamente al Presidente, della gestione dell'associazione e cura tutta l'attività associativa;
- e' composto da 11 Componenti più il Maestro Direttore e l'Insegnante delle Majorettes (questi ultimi senza diritto di voto all'interno del Consiglio Direttivo), i quali potranno, di volta in volta, delegare dei loro sostituti. Il Consiglio direttivo sarà, quindi, costituito da 6 membri interni alla Banda (musicanti); 1 rappresentante maggiorenne delle Majorettes ; 4 soci esterni che potranno essere scelti fra tutte le persone fisiche associate e non aventi la qualifica di "musicanti" o "rappresentante maggiorenne delle Majorettes".
- Il Presidente della Banda Musicale e Gruppo Majorettes Città di Montebelluna andrà scelto fra tutti i Componenti del Consiglio Direttivo;
- Nel caso di dimissioni contemporanee di almeno 6 consiglieri, il Consiglio Direttivo è da ritenersi decaduto ed entro 60 giorni dovranno tenersi nuove elezioni.
- Si riunisce ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità (almeno 4 volte l'anno); viene convocato dal Presidente almeno sette giorni prima con lettera;
- Le riunioni sono valide con la presenza di almeno 7 Consiglieri e le deliberazioni vanno approvate a maggioranza relativa;
- Il Consigliere assente a tre riunioni consecutive senza giustificato motivo può essere dichiarato decaduto e sostituito dal primo dei non eletti;
- Ad ogni Componente del Consiglio Direttivo, in caso di necessità o manifestazioni, verranno attribuiti ed assegnati precisi compiti secondo le competenze, la disponibilità e le attitudini di ciascuno;
- Propone la nomina del Maestro direttore, il quale sarà il responsabile artistico del Gruppo musicale e delle Majorettes e sottoporrà al Consiglio Direttivo la partecipazione a concerti, manifestazioni ed eventi; inoltre, dirigerà la Scuola di musica, avrà rapporti con gli insegnanti della stessa, deciderà i tempi dell'inserimento dei nuovi elementi nel Corpo bandistico e suggerirà al Consiglio Direttivo il nominativo di un vicemaestro.
- Fissa la quota sociale annuale;
- Redige il rendiconto economico finanziario annuale e le previsioni di spesa;
- Alle riunioni del Consiglio Direttivo, possono partecipare anche tutti i soci senza diritto di voto;
- Può nominare, tra i soci non consiglieri, dei delegati a svolgere particolari funzioni;

- Ad ogni riunione, verrà redatto un verbale su apposito registro firmato dal Presidente e dal Segretario.
- Ha facoltà di decidere integrazioni o modifiche allo Statuto limitatamente al recepimento di intervenute novità normative vincolanti.

ART. 20 - PRESIDENTE

Il presidente è eletto dall'organo di amministrazione al proprio interno e sarà scelto fra tutti i componenti del Consiglio Direttivo,

Dura in carica fino al termine del mandato del Consiglio Direttivo o comunque fino alla sua decadenza per i motivi indicati all'articolo 19 del presente statuto.

Il Presidente:

- cura la corretta applicazione dello statuto e dei regolamenti;
- ha la rappresentanza legale dell'associazione e, nei confronti di terzi, esercita i poteri di firma e di ordinaria amministrazione;
- partecipa a tutte le riunioni e gli eventi a cui richiedono la presenza della Banda Musicale e Gruppo Majorettes "Città di Montebelluna";
- rappresenta la Banda Musicale e gruppo Majorettes Città di Montebelluna APS a livello locale, nazionale ed internazionale;
- presiede le riunioni del Consiglio Direttivo facendone eseguire le deliberazioni;
- ha l'amministrazione del fondo e del patrimonio nei limiti del bilancio; per spese consistenti, è necessaria l'autorizzazione del Consiglio Direttivo;
- d'accordo con il Consiglio Direttivo, sceglie, all'interno dello stesso, il Tesoriere ed il Segretario (le cariche di Tesoriere e Segretario possono essere assunte dalla stessa persona);
- prende qualsiasi opportuna decisione d'urgenza che, poi, dovrà essere ratificata dal Consiglio Direttivo
- in caso di dimissioni del Presidente, si dovrà provvedere all'elezione di un nuovo Presidente entro 90 giorni.

ART. 21 – IL VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente è eletto dall'organo di amministrazione al proprio interno e sarà scelto fra tutti i componenti del Consiglio Direttivo

Dura in carica fino al termine del mandato del Consiglio Direttivo o comunque fino alla sua decadenza per i motivi indicati agli artt. 19 e 20 del presente statuto.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia temporaneamente impedito nell'esercizio delle proprie funzioni.

In caso di dimissioni o decadenza, il Vice Presidente viene sostituito con apposita elezione da parte del Consiglio Direttivo e durerà in carica fino al termine del mandato del Consiglio Direttivo.

ART. 22 - SEGRETARIO

Il Segretario ha i seguenti compiti:

- Ha rapporti diretti con il Presidente;
- Attua, in accordo con il Presidente, i provvedimenti necessari al funzionamento dell'associazione;
- Collabora con il Presidente per la corretta applicazione dello statuto e dei regolamenti;
- Redige i verbali dell'assemblea e delle sedute del Consiglio Direttivo;
- Archivia la corrispondenza;
- Cura la tenuta del libro degli associati;
- Esplica i vari incarichi che gli vengono attribuiti;
- Dura in carica fino al termine del mandato del Consiglio Direttivo o comunque fino alla sua decadenza per i motivi indicati agli artt. 19 e 20 del presente statuto.

ART. 23 – L'ORGANO DI CONTROLLO

Qualora si verificassero le condizioni contemplate dall'art. 30 del D. Lgs. 117/17 e successive modificazioni, l'Assemblea dei Soci deve nominare un organo di controllo anche monocratico ovvero, qualora si verificassero le condizioni contemplate dall'art. 31 del D. Lgs. 117/17 e successive modificazioni, nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. L'eventuale nomina dell'organo di controllo, secondo quanto previsto dal D. Lgs 117/17 e successive modifiche, non costituisce modifica allo Statuto Sociale.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

ART. 24 – ISCRIZIONE NEL REGISTRO UNICO DEL TERZO SETTORE

L'Associazione si iscrive nel Registro Unico del Terzo Settore di cui agli articoli 45 e seguenti del D. Lgs. 117/2017 e successive modificazioni, tramite il proprio legale rappresentante fornendo le informazioni di cui all'articolo 48 dello stesso decreto nonché la propria natura di ente non commerciale per le finalità di cui all'articolo 83 del D. Lgs. 117/2017 e successive modificazioni. Iscrive inoltre nel Registro Unico tutte le modifiche alle informazioni fornite, entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Una volta iscritta, l'Associazione indica obbligatoriamente negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico gli estremi dell'iscrizione, integrando gli acronimi APS ed ETS.

Nelle more dell'istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), si iscrive ai registri esistenti e previsti dalla normativa previgente.

ART. 25 – RIMANDI AL CODICE CIVILE E ALLA NORMATIVA DI SETTORE

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si applica quanto disposto dal D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni e, in quanto compatibili, si applicano le norme del Codice Civile e le relative disposizioni di attuazione, nonché la normativa specifica di settore. Per quanto non è riconducibile al D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni, al Codice Civile, alle relative disposizioni di attuazione e alla normativa specifica di settore, decide l'Assemblea dei Soci a maggioranza assoluta dei partecipanti.

ART. 26 - DIRITTO DI RIVALSA

L'associazione ha diritto di rivalsa contro chiunque provochi danni materiali o morali al patrimonio e alla reputazione della stessa.

ART. 27 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza dell'esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole che comporrà, secondo equità e senza formalità di procedura, il contrasto. L'arbitro sarà scelto di comune accordo tra le parti contendenti. In mancanza di accordo alla nomina dell'arbitro, provvederà il Presidente del Tribunale competente per territorio in base al luogo ove ha sede l'associazione.

ART. 28 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre, secondo le disposizioni dell'art. 21 del Codice Civile, il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto ad un altro Ente del Terzo Settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale in conformità a quanto prescritto dall'articolo 9 del D. Lgs. 117/17 e successive modifiche, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del D. Lgs. 117/2017 e successive modificazioni, e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

A tal fine l'Assemblea dei Soci nominerà un liquidatore con le modalità previste dall'art. 18 del presente statuto.

ART. 29- PRECEDENTI NORME STATUTARIE E REGOLAMENTARI

Il presente statuto sostituisce ed annulla ogni altro precedente statuto dell'associazione nonché ogni norma regolamentare in contrasto con esso.

Il presente Statuto diviene operativo all'atto della sua approvazione per quanto concerne l'adeguamento alle vigenti Leggi normative.

Ferma restando la facoltà dell'organo di Amministrazione di decidere integrazioni o modifiche allo Statuto, all'Organo di Amministrazione è altresì conferita la facoltà di decidere integrazioni o modifiche statutarie necessarie all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Gli acronimi APS, ETS integreranno la denominazione sociale solo successivamente e per effetto dell'iscrizione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Ad avvenuta iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore la denominazione dell'associazione sarà **"BANDA MUSICALE E GRUPPO MAJORETTES CITTA' DI MONTEBELLUNA A.P.S."**



NORMA TRANSITORIA

Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, valgono, in quanto applicabili le norme del Codice Civile e le disposizioni di Legge vigenti in materia ed in particolare quanto previsto dal D. Lgs. N. 117/17 e successive modifiche.

